**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/79 DELLA COMMISSIONE**

**del 18 dicembre 2014**

**che modifica, relativamente ad attività vincolate, modello unico di punti di dati (DPM) e regole di convalida, il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ([1]), in particolare l'articolo 99, paragrafo 5, primo e quarto comma,

considerando quanto segue:

(1) La segnalazione di informazioni coerenti, esatte e comparabili sulle attività vincolate a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione ([2]) è essenziale ai fini della comprensione dell'effettiva situazione di finanziamento (*funding*) di un ente.

(2) Per limitare al massimo l'onere di attuazione e di segnalazione a carico degli enti, è opportuno basare, per quanto possibile, le segnalazioni relative alle attività vincolate sui concetti esistenti per le segnalazioni a fini prudenziali e a fini contabili riguardanti le voci di bilancio.

(3) Nel rispetto del principio di proporzionalità è opportuno non assoggettare gli enti più piccoli che non presentano livelli consistenti di attività vincolate agli obblighi di segnalazione dettagliata gravanti sugli enti di dimensioni maggiori.

(4) Gli obblighi di segnalazione dovrebbero riguardare tutte le forme di gravame sulle attività, compresa la quota potenziale di attività vincolate, data l'importanza vitale che questa riveste in quanto rischio rilevante per i profili di liquidità e di solvibilità dell'ente, specie se quest'ultimo presenta livelli consistenti di attività vincolate.

(5) L'ente che emette le obbligazioni garantite di cui all'articolo 52, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]) dovrebbe segnalare le informazioni relative ai gravami su tali attività.

(6) Per assicurare modalità uniformi di segnalazione di vigilanza su fondi propri e requisiti di fondi propri, informazioni finanziarie, perdite derivanti da prestiti garantiti da immobili, grandi esposizioni, coefficiente di leva finanziaria, liquidità e attività vincolate e per garantire la disponibilità di dati di vigilanza di qualità e precisione

[1]) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).
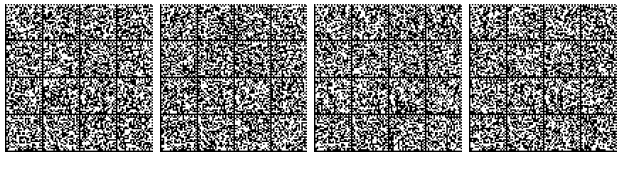
([3]) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).